

Republique - 11100 Aoste -

0165 274933

0165 274904

regione.vda.it

Prot. n. 623/DEZ

15.03.08

Ai Sindaci ed ai Segretari  
dei Comuni della Regione

Ai Presidenti ed ai Segretari  
delle Comunità montane della Regione

Al Presidente del Consorzio BIM

Ai Presidenti dei Consorzi e Associazioni dei  
Comuni

e, p.c. Al Presidente  
del Consiglio permanente degli enti locali

LORO SEDI

**OGGETTO:** Divieto di costituzione dei collegi arbitrali (articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)). Modalità applicative.

Si trasmette, per opportuna informazione, la nota prot. n. 623/SGT in data 19 febbraio 2008 della Segreteria della Giunta regionale relativa all'oggetto.

Si evidenzia che in merito alla contraddizione rilevata nella succitata nota, vale a dire della singolare situazione che si veniva a creare dall'obbligo di declinatoria e dalla decadenza dei collegi costituiti in deroga a tale obbligo, relativamente ad un periodo di tempo (30 settembre 2007 - 1° luglio 2008) in cui tale obbligo sussisteva (dal 30 settembre 2007 al 1° gennaio 2008 perché è periodo antecedente alla legge finanziaria; dal 1° gennaio 2008 al 1° luglio 2008 perché è periodo nel quale l'intera disposizione è sospesa), è stata superata con la legge di conversione - approvata dal Senato in data 27.02.2008 ed in corso di promulgazione e pubblicazione -, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (cosiddetto "decreto milleproroghe).

Di fatto, l'articolo 15 del citato decreto legge ha stabilito che le nuove norme della legge finanziaria si applicano a partire dal 1° luglio 2008 e il termine del 30 settembre 2007, previsto dal comma 21 dell'articolo 3 della stessa legge, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge le parole "al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge" sono state soppresse.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti



Il Direttore

Adia BENNANT

LB/

Région Autonome Vallée d'Aoste  
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

Adresse: 1, place Deffeyes - 11100 AOSTE  
Indirizzo: piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA  
Tél. 0165/273834-273835  
Télécopie - Fax 0165/273853

Secrétariat du Gouvernement  
Segreteria della Giunta

Prot. n. 623 | SGT  
Vs./Rif.


Ai Coordinatori dell'Amministrazione  
regionale

Aoste,  
Aosta, 19 FEB. 2008

e, p. c. Al Sig. Presidente della Regione

Al Sig. Segretario generale della Regione

LORO SEDI



Oggetto: **Divieto di costituzione dei collegi arbitrali (articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)). Modalità applicative.**

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) ha stabilito, all'articolo 3, commi 19, 20 e 21, l'abolizione degli arbitrali, attraverso il divieto, previsto per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie nei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi.

La norma dispone la nullità delle clausole compromissorie, ovvero dei compromessi comunque sottoscritti, aggiungendo che la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina anche responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

La sospensione sino al 1° luglio 2008 dell'efficacia delle disposizioni in argomento, disposta al fine di consentire l'attivazione di sezioni specializzate dei Tribunali in materia di contratti pubblici dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, non ancora convertito in legge, ha prodotto un doppio effetto: da un lato, le amministrazioni, nei contratti da stipulare fino al 1° luglio 2008, potranno inserire clausole compromissorie pienamente valide, in ragione del fatto che fino a tale data non opera il divieto di cui ai commi 19 e 20 dell'articolo 3 della finanziaria; dall'altro, relativamente ai casi in cui era prevista la facoltà di declinatoria, sorge il dubbio se la sospensione della norma produca anche l'effetto di far venire meno l'obbligo da parte delle amministrazioni di declinare tale competenza fino al 1° luglio 2008. Alla questione pare doversi dare risposta affermativa (nel senso che fino al 1° luglio non sussiste l'obbligo di declinatoria), pur riscontrandosi nel testo normativo una evidente contraddizione: infatti, allorché entrerà in vigore, dopo il 1° luglio 2008, il comma 21

conterrà comunque la previsione della decadenza dei collegi costituiti dopo il 30 settembre 2007. Si verrebbe perciò a creare la singolare situazione dell'obbligo di declinatoria e della decadenza dei collegi costituiti in deroga a tale obbligo, relativamente ad un periodo di tempo (30 settembre 2007 – 1° luglio 2008) in cui tale obbligo non sussisteva (dal 30 settembre 2007 al 1° gennaio 2008 perché è periodo antecedente alla legge finanziaria; dal 1° gennaio 2008 al 1° luglio 2008 perché è periodo nel quale l'intera disposizione è sospesa).

Pur non essendo da escludere che tale contraddizione sia superata in sede di conversione del decreto-legge, posticipando la scadenza del 30 settembre 2007 al 1° luglio 2008, occorre prendere atto dell'intenzione di vietare, per il futuro, il ricorso ad arbitrati in ragione dell'eccessivo onere connesso alla gestione degli stessi. Tale divieto si estenderà, comunque, anche all'Amministrazione regionale, cui la novella è applicabile in considerazione della materia trattata – quella dell'ordinamento e della giustizia civile – sulla quale lo Stato ha potestà legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.

La questione è stata pertanto sottoposta alla Giunta regionale, per le considerazioni e le determinazioni consequenziali alla novità legislativa, con particolare riferimento alla opportunità di procedere all'immediata declinatoria della competenza arbitrale, nonostante la sospensione degli effetti delle disposizioni della finanziaria in materia di arbitrati.

Anche in considerazione del principio della facoltatività del deferimento, la Giunta regionale si è pronunciata, nella seduta del 1° febbraio 2008, a favore dell'immediato adeguamento della prassi contrattuale regionale ai principi enunciati dalla finanziaria senza attendere la data del 1° luglio 2008.

Ne deriva il divieto di apporre clausole compromissorie per tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture affidati dalla Regione nonché per gli incarichi conferiti a professionisti sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), e della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).

Ne consegue, in particolare, che nei contratti di appalto e nelle bozze dei disciplinari d'incarico professionale allegate agli atti sottoposti alla Giunta regionale per l'approvazione non dovrà più farsi riferimento alla costituzione di un collegio arbitrale, occorrendo prevedere il rinvio, in caso di controversie, al Foro competente. A tale riguardo, si fa rilevare che la formula da inserire nei disciplinari è la seguente:

“Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti è competente in via esclusiva il foro di Aosta”.

unti dopo il 30



La stessa formula dovrà essere utilizzata nell'ambito di eventuali documenti allegati in bozza a provvedimenti dirigenziali – quali, a puro titolo di esempio: disciplinari di incarico professionale per coordinamento della sicurezza, convenzioni per acquisizione di beni e servizi in economia – nonché, ovviamente, per tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi derivanti dall'espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Distinti saluti.

Dipartimento legislativo e legale

Il Coordinatore -

Stefania FANIZZI -



Dipartimento segreteria della Giunta

Il Coordinatore

Livio SALVEMINI -

